



COMUNE DI CRISSOLO

DETERMINAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E AMBIENTE N. 12 DEL 26/01/2026

OGGETTO: Affidamento alla ditta VILAFRANCA FIOCCHI s.r.l. di Villafranca P.te (TO) della fornitura di 20 tonnellate di misto sabbia sale uso stradale invernale ai sensi del D.Lgs n. 36/2023, Art. 50, comma 1, lettera a). CIG: BA1BAED819.

L'anno duemilaventisei del mese di gennaio del giorno ventisei nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 05.11.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026 – 2028;

Richiamato il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con deliberazione della Giunta n. 37 del 16.06.2004 e s.m.i. e sulla base del quale è stato definito l’assetto dell’Ente con i decreti sindacali di individuazione dei Responsabili dei Servizi n. 2,3 e 4 del 31.01.2024 e n. 2 del 12.03.2025;

Dato atto che le riserve comunali di misto sale\sabbia per uso disgelo stradale invernale risultano scarse in ragione del loro utilizzo durante la stagione invernale e che, conseguentemente, occorre provvedere all’approvvigionamento per la corrente stagione invernale 2025 – 2026;

Atteso che, al fine di garantire la percorrenza stradale in sicurezza durante la stagione invernale, si rende necessario l’acquisto di n. 200 quintali di materiale antighiaccio uso stradale composto da misto, 40 % sabbia tipo graniglia e 60% sale in grani;

Ritenuto di procedere mediante acquisizione in economia stante anche l’urgenza di rimpinguare le esigue scorte di materiale antigelo;

Visto il preventivo della ditta VILAFRANCA FIOCCHI s.r.l. con sede a Villafranca P.te (TO) in frazione Cantogno n. 25 – P.IVA E C.F.: 06110940019, acquisito agli atti di questo Ente al n. 198 di protocollo in data 26/01/2026, inerente la fornitura di circa 20 tonnellate rese a Crissolo al costo

di € 95,00\ton, quindi € 1.900,00 oltre IVA 22% per complessivi € 2.318,00 IVA di Legge compresa;

Preso atto che il sopra richiamato affidamento non è rimandabile e che occorre provvedersi in merito;

Ritenuto che in relazione all'ammontare della spesa trova applicazione l'Art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 36/2023 e, pertanto, è possibile procedere mediante affidamento diretto;

Dato atto che la presente determinazione assume valore di provvedimento a contrarre, in considerazione del fatto che sono stati già indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto e la modalità di scelta del contraente, mentre il contratto verrà stipulato in forma privatistica mediante scambio di corrispondenze commerciali.

Verificato che:

- ✓ in relazione all'ammontare della spesa di che trattasi trova applicazione l'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023, ai sensi del quale per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 150.000 e per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto;
- ✓ in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Richiamati:

- ✓ l'art 50, comma 1, del richiamato decreto che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisto di forniture, e servizi di importo inferiore a euro 140.000,00 e di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;

Ritenuta la congruità del corrispettivo richiesto nel preventivo qui fatto pervenire dalla ditta VILLAFRANCA FIOCCHI s.r.l. con sede a Villafranca P.te (TO) in frazione Cantogno n. 25 – P.IVA E C.F.: 06110940019, in relazione alle richieste in atti, che consente in relazione alle risorse disponibili l'esecuzione del lavoro di che trattasi, nonché stabilito di disciplinare il conseguente rapporto contrattuale secondo le seguenti condizioni:

- a) ammontare presunto della fornitura di cui all'oggetto per l'importo di € 1.900,00 oltre IVA di legge 22%, così per complessivi € 2.318,00;
- b) pagamenti: unica soluzione a fornitura conclusa su emissione di fattura elettronica e previa verifica della regolarità contributiva della ditta interessata;
- c) controversie: per eventuali controversie sarà competente esclusivo il Foro di Cuneo;
- d) forma del contratto: secondo l'uso del commercio con scambio di lettere commerciali ai sensi del D.Lgs 36/2023.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e Tecnico del Comune di Crissolo cui sono state conferite le funzioni di Responsabile di posizione organizzativa ai sensi della Legge L. 448/2001 e s.m.i.;

Visto il DURC della ditta in oggetto, come previsto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, dal quale risulta la regolarità nei confronti dell'INAIL_51521350 del 06.11.2025, con scadenza di validità in data 06.03.2026;

Ritenuto pertanto di procedere alla definitiva assegnazione dell'appalto assumendo il relativo impegno di spesa per la somma presunta di € 2.318,00, Iva compresa, sul bilancio pluriennale 2025-2027;

Dato atto che il codice CIG è il seguente: **BA1BAED819**;

Vista pertanto la necessità di impegnare la somma di € 2.318,00, sul Capitolo n. 700 – cod. D.Lgs 118/11 n. 10.05.1 – gestione competenza del corrente bilancio di previsione per l'esercizio 2026 che presenta la necessaria disponibilità;

Visti:

- ✓ il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, T.U.E.L., e s.m.i.;
- ✓ il Decreto Legislativo 36/2023;
- ✓ il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, provvedersi in merito;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta VILAFRANCA FIOCCHI s.r.l. con sede a Villafranca P.te (TO) in frazione Cantogno n. 25 – P.IVA E C.F.: 06110940019, acquisito agli atti di questo Ente al n. 198 di protocollo in data 26/01/2026, inerente la fornitura di circa 20 tonnellate rese a Crissolo al costo di € 95,00\ton, quindi € 1.900,00 oltre IVA 22% per complessivi € 2.318,00 IVA di Legge compresa;
2. **DI IMPUTARE** la spesa di che trattasi e per l'importo presunto di € 2.318,00, sul Capitolo n. 700 – cod. D.Lgs 118/11 n. 10.05.1 – gestione competenza del corrente bilancio di previsione per l'esercizio 2025 che presenta la necessaria disponibilità;
3. **DI DARE ATTO** che:
 - ✓ l'esigibilità delle obbligazioni suddette e per l'importo presunto di circa € 2.318,00 avverrà entro il 31.12.2026;
 - ✓ l'affidamento di che trattasi sarà disciplinato dalle condizioni e termini indicati in premessa;
 - ✓ l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 709, e seguenti della Legge 208/2015, come modificati dalla Legge 232 dell'11/12/2016.
 - ✓ la presente Determinazione diventerà esecutiva con apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per l'incarico di che trattasi, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
4. **DI LIQUIDARE** la dovuta spettanza ad emissione di fattura commerciale, con separato atto di liquidazione previa verifica della regolarità contributiva della medesima;

5. **DI DISPORRE** che la presente determina, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art.183 co.9 TUEL, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
6. **DI AVVERTIRE** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte ai sensi dell'art.29 D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione ovvero, se anteriore, da quella dell'altrimenti avvenuta conoscenza del presente atto
7. **DI APPORRE**, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147bis del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to: MINETTI Alberto